

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 754

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Norme per la costruzione dell'autostrada pedemontana dell'Aspromonte

Presentata il 16 maggio 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha come obiettivo quello di migliorare la viabilità dell'area pedemontana dell'Aspromonte in provincia di Reggio Calabria.

La realizzazione dell'autostrada pedemontana dell'Aspromonte fungerebbe da importante collegamento tra i paesi dell'Aspromonte, la superstrada Tirreno-Jonio e l'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

L'area pedemontana dell'Aspromonte è una zona che potrebbe avere un notevole sviluppo turistico ed economico, anche legato alla presenza del Parco d'Aspromonte, ma, a tutt'oggi, risulta priva di una viabilità adeguata. L'area, quindi, appare sempre più penalizzata dalla mancanza di una rete infrastrutturale adeguata a garantire le giuste condizioni di mobilità tanto per le persone quanto per il tessuto produttivo che si potrebbe

creare con il reale sviluppo del porto di Gioia Tauro e del Parco d'Aspromonte.

Il progetto deve prevedere il massimo riuso dei sedimi stradali esistenti urbanistici, nonché il massimo servizio, anche attraverso l'apertura di tratti al traffico locale per assicurare la massima compatibilità dell'opera con i territori attraversati.

La limitatezza dei fondi pubblici disponibili non consente di intravedere in tempi sufficientemente brevi la realizzazione dell'autostrada in questione con i soli finanziamenti pubblici dell'ANAS.

Il ricorso a capitali anche privati, con l'ipotesi di rientro economico parziale attraverso la gestione dell'infrastruttura, appare l'unica soluzione in grado di contenere in tempi limitati la costruzione dell'opera e di rispondere conseguentemente alle esigenze, quanto mai urgenti, della mobilità dell'area pedemontana.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. In deroga alle disposizioni vigenti, sono affidati in concessione, per un periodo di trenta anni, la costruzione e l'esercizio dell'autostrada pedemontana dell'Aspromonte da San Pietro di Caridà, passando per San Giorgio Morgeto, Cittanova, Oppido Mamertina fino a Delianova.

2. La costruzione e l'esercizio dell'autostrada di cui al comma 1 sono affidati in concessione ad un ente privato.

3. La concessione di cui al comma 2 è rilasciata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

ART. 2.

1. Gli enti privati che richiedono la concessione di cui all'articolo 1 devono presentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il progetto dettagliato per la costruzione dell'autostrada ed un documentato piano finanziario.

ART. 3.

1. Alla costruzione e all'esercizio dell'autostrada di cui all'articolo 1 provvede il soggetto risultante concessionario a seguito dell'espletamento della procedura di affidamento prevista dalle disposizioni vigenti.

